



Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna  
Bozza di Statuto approvato in prima lettura  
(al 16.4.2004)

## **Titolo I "Principi fondamentali"**

### **Preambolo**

- Art. 1**
- Art. 2**
- Art. 3**
- Art. 4**
- Art. 5**
- Art. 6**
- Art. 6 bis**
- Art. 6 ter**
- Art. 6 quater**
- Art. 6 quinquies**
- Art. 6 sexies**

## **Titolo II "Il Consiglio regionale"**

- Art. 7 - Il Consiglio regionale – L'Assemblea legislativa regionale**
- Art. 8 - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa**
- Art. 9 - Elezione dell'Assemblea legislativa e Legge elettorale**
- Art. 9 bis – Parità tra i sessi**
- Art. 10 - Prerogative dei Consiglieri**
- Art. 11 - Principi del Regolamento interno**
- Art. 12 - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta**
- Art. 13 - L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa**
- Art. 14 - Il Presidente dell'Assemblea legislativa**
- Art. 15 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**
- Art. 16 - I gruppi consiliari**
- Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea legislativa**
- Art. 18 – (soppresso)**
- Art. 19 - Le Commissioni assembleari**
- Art. 20 - Le Udienze Conoscitive**
- Art. 21 - Le Commissioni speciali**

## **Titolo III "Il Presidente della Regione e la Giunta regionale"**

- Art. 22 - Elezione del Presidente della Regione**
- Art. 23 - Il Presidente della Regione**
- Art. 24 - Insediamento**
- Art. 25 - La Giunta regionale**
- Art. 26 - Funzioni della Giunta regionale**
- Art. 27 - Voto contrario dell'Assemblea legislativa**

**Art. 28 – Prorogatio**

## **Titolo IV "Organi ausiliari, indipendenti e strumentali"**

**Art. 29 - Consiglio delle Autonomie**

**Art. 30 - Consulta di garanzia statutaria**

**Art. 31 - Difensore Civico**

**Art. 32 - Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini**

## **Titolo V "La formazione delle Leggi e dei Regolamenti"**

**Art. 33 – (soppresso)**

**Art. 34 - Competenze**

**Art. 35 - Iniziativa legislativa e regolamentare**

**Art. 36 - Procedimento legislativo**

**Art. 37 - Promulgazione delle leggi**

**Art. 38 - Impatto delle leggi e redazione dei testi**

**Art. 39 - Testi Unici**

**Art. 40 – (soppresso)**

**Art. 41 - Pubblicazione delle leggi**

**Art. 42 - Emanazione dei regolamenti**

## **Titolo VI "Iniziativa popolare e Referendum"**

**Art. 43 - Trasparenza, informazione e partecipazione**

**Art. 44 - Diritti di partecipazione**

**Art. 45 - Assemblea legislativa e modalità di consultazione**

**Art. 46 - Petizioni**

**Art. 47 - Iniziativa legislativa popolare**

**Art. 48 - Istruttoria pubblica**

**Art. 49 - Referendum abrogativo**

**Art. 50 - Referendum consultivo**

**Art. 51 - Referendum confermativo**

## **Titolo VII "Il sistema amministrativo regionale"**

**Art. 51 bis - Rapporti con Università e Scuola**

**Art. 51 ter - Camere di Commercio e professioni**

**Art. 52 - Rapporti con gli Enti locali**

**Art. 53 - Integrazione tra livelli di governo**

**Art. 54 - Rapporti interregionali**

**Art. 55 - Rapporti internazionali**

**Art. 56 - Rapporti con l'ordinamento dell'Unione europea**

## **Titolo VIII "Amministrazione regionale"**

**Art. 57 - Principi dell'attività amministrativa regionale**

**Art. 58 - Procedimento amministrativo**

**Art. 59 - Principi dell'organizzazione regionale**

**Art. 60 - Incarichi speciali**

**Art. 61 - Enti, Aziende, Società ed Associazioni**

## **Titolo IX "Finanza, Bilancio, Demanio"**

**Art. 62 - Demanio e patrimonio**

**Art. 63 - Autonomia finanziaria**

**Art. 64 - Competenze tributarie regionali**

**Art. 65 - Contabilità**

**Art. 66 - Strumenti di gestione finanziaria**

**Art. 67 - Controllo di gestione e Corte dei Conti**

## **Titolo X "Revisione dello Statuto"**

**Art. 68 - Norme transitorie e finali**

# **Titolo I "Principi fondamentali"**

## **PREAMBOLO**

(approvato nella seduta del 9 marzo 2004)

La Regione Emilia-Romagna

si fonda sui valori del Risorgimento e della Resistenza al nazismo e al fascismo e fa propri i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea per affermare:

- i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni;
- il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
- la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società; riconosce e favorisce l'autonomia degli Enti e delle comunità locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale.

Opera per preservare le risorse naturali a beneficio delle generazioni future.

Persegue la valorizzazione degli ambiti di autonomia conferitale dalla Costituzione, nel quadro dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

adotta il presente

## **STATUTO**

---

### **Art. 1**

(approvato nella seduta del 12 marzo 2004)

1. La Regione è ripartita nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
  2. Il capoluogo della Regione è la città di Bologna.
  3. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
  4. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.
- 

### **Art. 2**

(approvato nella seduta del 23 marzo 2004)

1. La Regione ispira la sua azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:
    - a) l'attuazione del principio di uguaglianza e pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione con efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;
    - b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive;
    - c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;
    - d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo; delle diverse culture, etnie e religioni; il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nel rispetto dei poteri che le sono costituzionalmente riconosciuti, il diritto di voto degli immigrati residenti;
    - e) il riconoscimento negli emiliano-romagnoli nel mondo e nelle loro comunità di una componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione nel mondo e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.
- 

### **Art. 3**

(approvato nella seduta del 30 marzo 2004)

1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita e la salute delle persone anche per le generazioni future, la tutela dell'ecosistema e il governo del territorio, opera per promuovere:
    - a) la qualità ambientale e la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale e storico;
    - b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;
    - c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee;
    - d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;
    - e) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo e la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di una crescita in equilibrio con la capacità di carico dell'ambiente;
    - f) politiche rivolte alla sicurezza alimentare;
    - g) politiche positive e regole per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile, anche tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.
- 

### **Art. 4**

(approvato nella seduta del 2 aprile 2004)

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:

- a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;
  - b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare adeguatamente retribuita sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;
  - c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
  - d) promuovere la coesione sociale mediante forme di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.
- 

#### **Art. 5**

(approvato nella seduta del 2 aprile 2004)

1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'art. 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:
    - a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;
    - b) valorizzare la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
    - c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;
    - d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.
- 

#### **Art. 6**

(approvato nella seduta del 2 aprile 2004)

1. La Regione tutela il benessere, l'autonomia formativa e culturale della persona e a tal fine opera per:
    - a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;
    - b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
    - c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;
    - d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;
    - e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
    - f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;
    - g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, tutelando i beni culturali ed archeologici.
-

### **Art. 6 bis**

(approvato nella seduta del 2 aprile 2004)

1. La Regione valorizza le forme di associazione e autotutela dei cittadini e a tal fine opera per:
    - a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;
    - b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;
    - c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.
- 

### **Art. 6 ter**

(approvato nella seduta del 16 aprile 2004)

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali attraverso strumenti e procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio ed attraverso il concorso all'attività legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della Città Metropolitana e dei Comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle Comunità Montane.
- 

### **Art. 6 quater**

(approvato nella seduta del 16 aprile 2004)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni pubbliche di indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:
    - a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile, socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;
    - b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.
- 

### **Art. 6 quinquies**

(approvato nella seduta del 16 aprile 2004)

5. La Regione:
  - a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;
  - b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici locali, assicurando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalità sociale della loro missione e

l'interesse generale nella loro gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e dell'intera comunità regionale.

---

#### **Art. 6 sexies**

(approvato nella seduta del 16 aprile 2004)

1. La Regione, nell'ambito dell'ordinamento nazionale ed europeo:
    - a) si conforma ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle norme internazionali;
    - b) partecipa attivamente al processo di costruzione ed integrazione europea, alla definizione delle decisioni e delle normative comunitarie nei modi e termini stabiliti dalle leggi e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari;
    - c) opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.
- 

## **Titolo II "Il Consiglio regionale"**

#### **Art. 7**

#### **Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale**

(approvato nella seduta del 29.04.2003)

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; è Organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. Ogni componente l'Assemblea Legislativa rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincoli di mandato. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.
2. L'Assemblea Legislativa ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. L'attività dell'Assemblea Legislativa è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità, il personale, da regolamenti interni in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia. I regolamenti dell'Assemblea Legislativa e le loro modifiche sono adottati dall'Assemblea Legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa. Le sedute dell'Assemblea Legislativa sono pubbliche, salvo diversa e motivata deliberazione. Le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. I componenti della Giunta, anche se non fanno parte dell'Assemblea Legislativa, hanno diritto e sono tenuti, a partecipare alle sedute e, ove richiesto dall'Assemblea Legislativa, hanno l'obbligo per la materia di loro competenza.
3. Le funzioni dell'Assemblea Legislativa, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea Legislativa, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli atti urgenti e improrogabili. La prima seduta della nuova Assemblea Legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea Legislativa uscente entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea Legislativa si intende convocata d'ufficio per le ore 12.00 del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Consigliere più anziano d'età.
4. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea Legislativa provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità
  6. La durata in carica dell'Assemblea Legislativa regionale è stabilita con legge della Repubblica.
- 

**Art. 8**  
**Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa regionale**

(approvato nella seduta del 20.05.2003)

1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione, esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.
  2. Nei tempi definiti dal regolamento, l'Assemblea legislativa discute e approva il documento programmatico predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori dell'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.
  3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sulla attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. L'Assemblea esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte Costituzionale di cui all'art. \_\_\_ del presente Statuto.
  4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea legislativa:
    - a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
    - b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione;
    - c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;
    - d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
    - e) esprimere i pareri previsti dall'art. 133, comma 1, della Costituzione;
    - f) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione Europea, salvi i casi previsti dalla legge;
    - g) ratificare, con legge, le intese con altre regioni ai sensi dell'art. 117, comma 8, della Costituzione;
    - h) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla precedente lettera c);
    - i) elaborare atti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'art. 117 della Costituzione;
    - j) approvare gli atti di indirizzo generale sulle attività della Regione;
    - k) deliberare le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea legislativa, che sono attribuite genericamente alla Regione e che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni, o che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
    - l) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali, esprimere parere sulla conformità dei regolamenti regionali allo Statuto e alla legge;
    - m) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.
  5. L'Assemblea legislativa organizza i suoi lavori istituendo commissioni permanenti. L'Assemblea legislativa, nello svolgimento delle proprie funzioni, esercita la facoltà di audizione tramite le commissioni, in particolare sia nella fase dell'istruttoria legislativa che in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione. L'Assemblea legislativa esercita inoltre il potere di inchiesta e di indagine, anche tramite apposite Commissioni.
-

**Art. 9**  
**Elezione dell'Assemblea legislativa e Legge elettorale**

(approvato nella seduta del 3 giugno 2003)

1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
  2. L'Assemblea legislativa è formata da 50 Consiglieri e dal Presidente della Regione.
  3. La Legge elettorale si uniforma ai seguenti principi:
    - a) assicurare la rappresentanza proporzionale dell'Assemblea legislativa, adeguandola all'obiettivo di garantire stabili maggioranze, e una equa rappresentanza territoriale su base provinciale;
    - b) regolare l'obbligatorio collegamento di una o più liste per l'elezione dell'Assemblea legislativa con uno dei candidati a Presidente della Regione, da eleggere con voto universale e diretto, personale, eguale, libero e segreto; regolare inoltre l'attribuzione al candidato alla presidenza del voto espresso solo a favore di una lista ad esso collegata, nonché la nullità dei voti espressi per una lista e per il candidato alla stessa non collegata;
    - c) promuovere, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.
- 

**Art. 9 bis**  
**Parità tra i sessi**

(approvato nella seduta dell'1 luglio 2003)

1. La legge elettorale regionale, al fine di realizzare condizioni di parità tra i sessi per l'accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, ed in attuazione del terzo comma dell'articolo 9 del presente Statuto, prevede che nelle liste elettorali donne e uomini siano presenti in misura paritaria e che vengano dichiarate non valide le liste che non corrispondono a tale condizione.
- 

**Art. 10**  
**Prerogative dei Consiglieri**

(approvato nella seduta dell'1 luglio 2003)

1. I titoli di ammissione dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea legislativa; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, Enti o Agenzie regionali e dalle Società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea legislativa, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a

deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Art. 11**  
**Principi del Regolamento interno**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. La disciplina, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali di tale disciplina sono:
    - a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea legislativa, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
    - b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni consiliari. La Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
    - c) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea legislativa regionale;
    - d) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta regionale, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative consiliari sia di maggioranza sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
    - e) la tutela dei diritti delle opposizioni;
    - f) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;
    - g) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di Assessori e dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
    - h) l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa delle linee di indirizzo per le nomine e verifica dell'attuazione;
    - i) la definizione di procedure che consentano di verificare in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;
    - j) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei lavori.
- 

**Art. 12**  
**Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea legislativa e la decadenza della Giunta regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea regionale o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.

4. Nel caso di sfiducia dell'Assemblea legislativa nei confronti del Presidente, le elezioni dovranno svolgersi entro 4 mesi dall'evento accertato. Nel caso di dimissioni volontarie del Presidente, le elezioni dovranno svolgersi entro 6 mesi; nel caso di impedimento o morte del Presidente le nuove elezioni dovranno svolgersi entro 12 mesi dall'evento accertato. Durante tali periodi le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice presidente della Giunta regionale. La Giunta e l'Assemblea legislativa regionale esercitano, durante tali periodi, l'ordinaria amministrazione.
- 

**Art. 13**  
**L'Ufficio di Presidenza**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
  2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da due Segretari e da due Questori.
  3. All'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
  4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea legislativa. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo tale votazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
  5. Per l'elezione dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
- 

**Art. 14**  
**Il Presidente dell'Assemblea legislativa**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
  2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
  3. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
- 

**Art. 15**  
**Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.

3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative, necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari.
  4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i gruppi consiliari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea legislativa, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
- 

**Art. 16**  
**I gruppi consiliari**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  2. I gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.
  3. I Consiglieri che non fanno parte di gruppi formano un unico gruppo misto.
  4. I gruppi, per le proprie attività e per quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi accertata all'insediamento della stessa Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i gruppi assembleari e assicura agli stessi la disponibilità di locali, personale e servizi.
- 

**Art. 17**  
**Convocazione dell'Assemblea legislativa**

(approvato nella seduta del 15 luglio 2003)

1. L'Assemblea legislativa è convocata dal suo Presidente.
  2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'Assemblea legislativa.
  3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea legislativa si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
- 

**Art. 19**  
**Le Commissioni assembleari**

(approvato nella seduta del 18 luglio 2003)

1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. E' istituita la Commissione Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni con le procedure definite dal Regolamento.
3. I gruppi designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle Leggi e dei Regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di Leggi e Regolamenti.
6. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti; in particolare, la Commissione Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.
7. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
8. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.
9. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei
10. titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
11. Si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.
12. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia opposto il segreto d'ufficio.

---

**Art. 20**  
**Le Udienze Conoscitive**

(approvato nella seduta del 18 luglio 2003)

1. Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per Leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicano Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.
4. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di Leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.

---

**Art. 21**  
**Le Commissioni speciali**

(approvato nella seduta del 18 luglio 2003)

1. L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli Enti ed Aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.

2. L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.
- 

## **Titolo III "Il Presidente della Regione e la Giunta regionale"**

### **Art. 22**

#### **Elezione del Presidente della Regione**

(approvato nella seduta del 30.09.2003)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
  2. L'elezione del Presidente determina l'assegnazione, alla lista elettorale o alle liste elettorali della coalizione che lo sostengono, di una quota aggiuntiva di seggi, garantendo comunque la formazione di una maggioranza consiliare.
  3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 

### **Art. 23**

#### **Il Presidente della Regione**

(approvato nella seduta del 07.10.2003)

1. Il Presidente della Regione:
    - a) rappresenta la Regione;
    - b) nomina e revoca gli Assessori, tra i quali il Vice Presidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;
    - c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli Assessori;
    - d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
    - e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
    - f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto, e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;
    - g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;
    - h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
  2. Le nomine degli Assessori e le altre nomine di competenza del Presidente devono ispirarsi anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, contenuti negli articoli 51 e 117 della Costituzione e nell'art. 9 bis dello Statuto.
- 

### **Art. 24**

#### **Insedimento**

(approvato nella seduta del 07.10.2003)

1. Il Presidente assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il Vice Presidente e gli Assessori entro sette giorni dall'insediamento.
  2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.
-

**Art. 25**  
**La Giunta**

(approvato nella seduta del 07.10.2003)

1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
  2. Il numero degli Assessori non può essere inferiore a otto e non superiore a dodici. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
  3. Il Presidente può nominare un sottosegretario alla Presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
  4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
  6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  7. Al Presidente e ai componenti della Giunta è corrisposto un trattamento economico fissato con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.
- 

**Art. 26**  
**Funzioni della Giunta**

(approvato nella seduta del 07.10.2003)

1. La Giunta, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa, esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione.
2. Compete in particolare alla Giunta:
  - a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
  - b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
  - c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
  - d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
  - e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'art. 8, 4° comma, lett. d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
  - f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
  - g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
  - h) deliberare sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal regolamento;
  - i) deliberare in materia di liti attive e passive;
  - j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte Costituzionale;
  - k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.
4. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.

---

**Art. 27**  
**Voto contrario dell'Assemblea**

(approvato nella seduta del 21.10.2003)

1. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

---

**Art. 28**  
**Prorogatio**

(approvato nella seduta del 21.10.2003)

1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.
2. Nel caso di annullamento dell'elezione del Presidente della Regione, l'Assemblea nomina una commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.
3. Nei casi previsti dal presente articolo le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della legislatura e la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno. In questi e in ogni altro caso di fine della legislatura le elezioni sono indette dal Presidente dell'Assemblea o, nel solo caso di annullamento dell'elezione dell'Assemblea, dal Presidente della Regione.

---

**Art. 29**  
**Consiglio delle Autonomie**

(approvato nella seduta del 21.10.2003)

1. Il Consiglio regionale delle autonomie locali di cui all'art. 123 della Costituzione, istituito presso l'Assemblea legislativa, è organo di rappresentanza, di consultazione e di partecipazione degli enti locali presso la Regione.
2. Il Consiglio delle autonomie esercita le proprie funzioni di consultazione presso la Regione nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Partecipa ai processi decisionali regionali mediante proposte e pareri sui progetti di leggi e programmi di competenza dell'Assemblea, riguardanti il sistema delle Autonomie Locali.
4. I pareri di cui al comma 3 riguardano ogni materia di interesse degli enti locali e, in particolare:
  - a) lo Statuto e le norme statutarie;
  - b) le norme relative al Consiglio delle autonomie locali;
  - c) la disciplina di coordinamento del sistema tributario e finanziario e la legge di bilancio;
  - d) i principi di organizzazione e conferimento di funzioni al sistema degli enti locali.
5. Il parere negativo del Consiglio delle Autonomie sui progetti di legge comporta la motivazione all'atto della deliberazione. Solo nei casi di cui alle lett. b) e d) del comma 4 è previsto il voto a maggioranza assoluta.

6. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.
  7. Il Consiglio delle autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli enti locali.
  8. La legge regionale determina la composizione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
- 

**Art. 30**  
**Consulta di garanzia statutaria**

(approvato nella seduta dell'11.11.2003)

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:
    - a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
    - b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
    - c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;
    - d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie Locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
    - e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.
  2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare i provvedimenti eventualmente confermati in dissenso al parere espresso.
  3. La Consulta è composta di 5 membri, di cui 3 nominati dall'Assemblea regionale e 2 dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni Legislatura non prima di 12 mesi e non dopo 18 mesi dall'insediamento dell'Assemblea.
  4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di membro dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di parlamentare nazionale o europeo.
  5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.
  6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.
  7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.
- 

**Art. 31**  
**Difensore Civico**

(approvato nella seduta dell'11.11.2003)

1. Il Difensore Civico è organo autonomo e indipendente della Regione, al quale viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.
  2. Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.
  3. Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
  4. Il Difensore Civico può segnalare alle Commissioni competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
  5. La legge determina, altresì, compiti, requisiti e modalità d'intervento del Difensore Civico.
- 

**Art. 32**  
**Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini**

(approvato nella seduta dell'11.11.2003)

1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disponendo le modalità che ne garantiscano il funzionamento.
- 

**Titolo V "La formazione delle Leggi e dei Regolamenti"**

**Art. 34**  
**Competenze**

(approvato nella seduta del 2.12.2003)

1. La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
  2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 8, comma 4, lett. I), approva Regolamenti nei casi previsti dalla legge, che disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, e individua altresì i casi di urgenza.
  3. I Regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti Locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti degli Enti Locali.
- 

**Art. 35**  
**Iniziativa legislativa e regolamentare**

(approvato nella seduta del 2.12.2003)

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dal presente Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo modalità previste dal presente Statuto.
2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione consiliare, sulla base del contenuto prevalente.

3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa il relatore con il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da un quinto rappresentante i voti assegnati, viene designato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
  4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
  5. Il Regolamento interno stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.
  6. I Progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.
- 

### **Art. 36 Procedimento legislativo**

(approvato nella seduta del 9.12.2003)

1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta possono richiamare il progetto alla procedura normale di esame ed approvazione prevista dal presente comma.
  3. La procedura normale di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti Locali, ai bilanci e consuntivi.
  4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.
  5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.
- 

### **Art. 37 Promulgazione delle leggi**

(approvato nella seduta del 2.12.2003)

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro 10 giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".
  2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
- 

### **Art. 38 Impatto delle leggi e redazioni dei testi**

(approvato nella seduta del 9.01.2004)

1. Le leggi e il Regolamento dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.
  2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge, dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
  3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni Consiliari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 32.
- 

### **Art. 39 Testi Unici**

(approvato nella seduta del 9.12.2003)

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, la legislazione vigente è riunita e coordinata in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:
    - a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;
    - b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;
    - c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;
    - d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte Costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;
    - e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.
  2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.
  3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.
  4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.
- 

### **Art. 41 Pubblicazione delle leggi**

(approvato nella seduta del 9.12.2003)

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
- 

**Art. 42**  
**Emanazione dei Regolamenti**

(approvato nella seduta del 9.12.2003)

1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Regione, fatte salve le procedure di cui agli artt. 8, comma 4, lett. l) e 34, comma 2, del presente Statuto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.
  2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.
  3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.
  4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.
- 

**Titolo VI "Iniziativa popolare e Referendum"**

**Art. 43**  
**Trasparenza, informazione e partecipazione**

(approvato nella seduta del 12.12.2003)

1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.
  2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:
    - a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
    - b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi;
    - c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;
    - d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
    - e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.La Regione predispose iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo
  3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.
  4. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, hanno facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
-

**Art. 44**  
**Diritti di partecipazione**

(approvato nella seduta del 12.12.2003)

1. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare.
  2. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente Titolo.
- 

**Art. 45**  
**Assemblea legislativa e modalità di consultazione**

(approvato nella seduta del 13.01.2004)

1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico – programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.
  2. A tal fine l'Assemblea legislativa con proprie norme disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta dell'Albo generale, articolato nelle singole Commissioni consiliari, di tutte le associazioni che richiedono di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità sono improntate a scopi d'interesse generale.
  3. Inoltre l'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un "Protocollo di consultazione" delle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Il Protocollo è approvato all'interno del Regolamento dell'Assemblea.
  4. Ogni Commissione consiliare, sulla base del "Protocollo di Consultazione", decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di "Udienze conoscitive".
- 

**Art. 46**  
**Petizioni**

(approvato nella seduta del 12.12.2003)

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
  2. Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.
- 

**Art. 47**  
**Iniziativa legislativa popolare**

(approvato nella seduta del 9.01.2004)

1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare.

2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
    - a) almeno cinquemila elettori;
    - b) ciascun Consiglio provinciale;
    - c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.
  3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. Sino alla nomina della prima Consulta di garanzia statutaria le funzioni suddette vengono esercitate dall'Ufficio di Presidenza. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.
  4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.
  5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.
  6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.
- 

**Art. 48**  
**Istruttoria pubblica**

(approvato nella seduta del 16.01.2004)

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
  2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle istanze istruttorie.
  3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria anche su richiesta di non meno di 5.000 persone individuando il soggetto responsabile del procedimento.
  4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.
- 

**Art. 49**  
**Referendum abrogativo**

(approvato nella seduta del 16.01.2004)

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto quando lo richiedano:
  - a) almeno 40.000 elettori della Regione;
  - b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione;
  - c) almeno due Consigli provinciali.
2. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli Organi regionali, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, nonché per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane. Il referendum non può essere altresì proposto per i regolamenti attuativi delle suddette leggi. Le proposte di abrogazione delle

leggi abrogano anche le norme regolamentari collegate. Il referendum abrogativo, inoltre, non può essere proposto per le disposizioni a contenuto essenziale per il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria .

3. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi legislativi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina normativa o regolamentare preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti legislativi di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento legislativo, riformula i quesiti referendari.
4. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo l'informazione adeguata. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge regionale regola il giudizio sulla ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 nonché dei criteri di omogeneità e univocità del quesito.

---

### **Art. 50 Referendum consultivo**

(approvato nella seduta del 20 gennaio 2004)

1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie e/o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:
  - a) 80.000 residenti nei Comuni della nostra Regione;
  - b) 10 Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
  - c) 4 Consigli provinciali.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie e/o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa Legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, che saranno regolati dalla legge regionale.
3. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e svolgimento del referendum e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo l'informazione adeguata. Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo e referendum abrogativo.
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della Costituzione. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'art. 132 della Costituzione.

---

### **Art. 51 Referendum confermativo**

(approvato nella seduta del 20 gennaio 2004)

1. La legge regionale, nel rispetto delle norme costituzionali, disciplina le modalità di svolgimento del referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione.
2. La legge regionale detta altresì norme in ordine all'attestazione della intervenuta approvazione della legge statutaria nell'identico testo, alla pubblicazione della legge medesima a fini notiziali e al suo tempestivo invio al Governo.

3. E' sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti..
- 

## **Titolo VII "Il sistema amministrativo regionale"**

### **Art. 51 bis Rapporti con Università e Scuola**

(approvato nella seduta del 23 gennaio 2004)

1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle Università e delle Istituzioni scolastiche.
  2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.
- 

### **Art. 51 ter Camere di Commercio e professioni**

(approvato nella seduta del 23 gennaio 2004)

1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.
  2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.
- 

### **Art. 52 Rapporti con gli Enti locali**

(approvato nella seduta del 27 gennaio 2004)

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città metropolitana e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
  - a) esercita, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
  - b) nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle autonomie locali, si ispira al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
  - c) promuove la funzione di coordinamento e sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.

3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato , procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana nonché alla individuazione delle sue funzioni.

---

**Art. 53**  
**Integrazione tra livelli di governo**

(approvato nella seduta del 30 gennaio 2004)

1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. Opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
4. La legge regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di verifica della loro applicazione, oltre che le facoltà di intervento, anche sostitutivo, in caso di inadempienza o in caso di mancato rispetto di norme di legge regionale.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli Enti locali di quanto previsto dall'art. 118, comma 2, della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina altresì le modalità attraverso le quali dovrà essere verificato il corretto esercizio delle funzioni medesime. La legge regionale prevede espressamente l'intervento sostitutivo della Regione in caso di inadempimento dell'Ente locale delle funzioni conferite.

---

**Art. 54**  
**Rapporti interregionali**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'art. 117, penultimo comma, della Costituzione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. Agli accordi di cui al presente comma si applica la disciplina di cui al comma 1.

---

**Art. 55**  
**Rapporti internazionali**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge..
2. L'Assemblea legislativa ratifica, su proposta della Giunta regionale, gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato sottoscritti dal Presidente della Giunta o dall'Assessore da lui delegato e precedentemente deliberati dalla Giunta. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.
3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.
4. La Regione, nell'ambito delle sue competenze, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono, favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino.

---

**Art. 56**  
**Rapporti con l'ordinamento dell'Unione europea**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie.
2. La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dal presente Statuto per leggi e regolamenti.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione.
4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adequata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

---

**Titolo VIII "Amministrazione regionale"**

**Art. 57**  
**Principi dell'attività amministrativa regionale**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'art. 118 della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti locali.
5. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati.
6. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione è demandata agli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.

---

**Art. 58**  
**Procedimento amministrativo**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.
5. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

---

**Art. 59**  
**Principi dell'organizzazione regionale**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.

2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione, al funzionamento e alle competenze degli uffici regionali, alla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, garantendo l'effettivo esercizio dei diritti sindacali. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico tiene conto delle specificità e peculiarità delle funzioni svolte.
  3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.
- 

**Art. 60**  
**Incarichi speciali**

(approvato nella seduta del 10 febbraio 2004)

1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari presso uffici di supporto agli organi della Regione ed alle articolazioni dell'Assemblea previsti dallo Statuto.
- 

**Art. 61**  
**Enti, Aziende, Società ed Associazioni**

(approvato nella seduta del 10 febbraio 2004)

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione, promuovere e istituire Enti o Aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a Società, Associazioni o Fondazioni. L'istituzione di Enti o Aziende o la partecipazione a Società, Associazioni o Fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
  2. La legge istitutiva degli Enti e delle Agenzie regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli Enti e dalle Aziende regionali.
  3. La partecipazione a Società, Associazioni o Fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse si dovranno assoggettare.
  4. L'Assemblea legislativa deve essere informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.
- 

**Titolo IX "Finanza, Bilancio, Demanio"**

**Art. 62**  
**Demanio e patrimonio**

(approvato nella seduta del 6 febbraio 2004)

1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo criteri di economicità e di valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela dei beni storici ed ambientali.
- 

**Art. 63**  
**Autonomia finanziaria**

(approvato nella seduta del 17 febbraio 2004)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.
- 

**Art. 64**  
**Competenze tributarie regionali**

(approvato nella seduta del 17 febbraio 2004)

2. La Regione istituisce tributi propri, ne disciplina gli elementi costitutivi e ne regola l'attuazione, in coordinamento con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione e del Trattato UE.
  3. La Regione può affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti previste dal presente Statuto.
  4. Con apposita legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.
- 

**Art. 65**  
**Contabilità**

(approvato nella seduta del 17 febbraio 2004)

1. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a due mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del Bilancio di previsione.
  2. Il bilancio annuale non può modificare o integrare la legislazione di entrata e di spesa. Deve prevedere il pareggio tra entrate e spese, nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria.
  3. Il bilancio è strutturato in aggregati di spese secondo aree omogenee di competenza regionale ed in aggregati corrispondenti alle strutture organizzative dell'amministrazione regionale.
  4. L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio solo nel rispetto del saldo fra le poste emendate.
- 

**Art. 66**  
**Strumenti di gestione finanziaria**

(approvato nella seduta del 20 febbraio 2004)

1. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalità.

2. L'Assemblea legislativa approva annualmente il Bilancio sulla base delle indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria.
  3. Le leggi di spesa regionale devono indicare risorse adeguate e sufficienti per l'intero periodo di applicazione, entro i limiti per il ricorso all'indebitamento stabiliti con la legge di approvazione del Bilancio. Non possono essere assunti impegni di spesa superiori agli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base previste dal Bilancio regionale.
- 

**Art. 67**  
**Controllo di gestione e Corte dei Conti**

(approvato nella seduta del 20 febbraio 2004)

1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.
  2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
  3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.
  4. Le sezioni di controllo della Corte dei Conti possono essere integrate, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie Locali.
- 

**Titolo X "Revisione dello Statuto"**

**Art. 68**  
**Norme transitorie e finali**

(approvato nella seduta del 17 febbraio 2004)

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della Legislatura.
  2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove possibile il Regolamento interno vigente.
  3. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
  4. L'abrogazione dello Statuto è ammessa solo se accompagnata da un nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme Costituzionali.
-